

CIRCOLARE N. 68/2025 DELL'11 NOVEMBRE 2025

OGGETTO

**IRES PREMIALE 2025
DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1, COMMI DA 436 A 444, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, DM 8.8.2025

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
AGEVOLAZIONI
MINI IRES

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
001
202

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 25/2025 - IRES PREMIALE 2025

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Per il solo 2025, è prevista la c.d. "IRES premiale" al 20% per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia (art. 1 co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207).

Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

SOGGETTI BENEFICIARI

Nello specifico, possono beneficiare dell'IRES premiale:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Per gli enti non commerciali, la riduzione dell'aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta.

La riduzione dell'aliquota non si applica alle società ed enti che nel 2025 (soggetti "solari"):

1. sono in liquidazione ordinaria;
2. sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
3. determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ecc.).

Sono inoltre esclusi i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.

Ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (artt. 6 - 37 del DLgs. 13/2024) spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo tale modalità di determinazione del reddito assimilabile a un regime forfetario.

Per i soggetti che, aderendo al concordato preventivo biennale, optano per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del DLgs. 13/2024, la riduzione dell'aliquota IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR.

CALCOLO DELL'IRES PREMIALE

Il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR ridotta di 4 punti percentuali (quindi 20%), al ricorrere delle seguenti condizioni:

- (i). una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonato ad apposita riserva;
- (ii). un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto:
 - anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016 n. 232 (beni materiali e immateriali 4.0) nonché nell'art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

- **realizzati dall'1.1.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli investimenti devono essere **realizzati entro il 31.10.2026** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025). A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.
 - di ammontare **non inferiore a € 20.000**.
- (iii). un incremento occupazionale e l'assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Pertanto, la riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che nel 2025 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, per i soggetti "solari"):
- il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
 - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (come definito dall'art. 4 del DLgs. n. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

CONDIZIONI RICHIESTE PER APPLICARE L'AGEVOLAZIONE

UTILI ACCANTONATI A RISERVA

Ai fini dell'applicazione dell'IRES premiale, la prima condizione richiesta consiste nell'accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari").

Con un'interpretazione estensiva, l'art. 4 co. 2 del DM 8.8.2025 ha disposto che si considera accantonato "ad apposita riserva" tutto l'utile dell'esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statutaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all'art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

Non è necessario che sia presente un utile 2023 ai fini dell'accesso all'agevolazione. Si tratta, infatti, solo di un parametro per definire l'ammontare minimo degli investimenti

INVESTIMENTI IN BENI 4.0 E 5.0

Viene inoltre richiesto che un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti "qualificati", ossia in nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0.

È tuttavia previsto un ulteriore parametro in relazione agli investimenti.

L'ammontare come sopra individuato destinato agli investimenti (30% dell'80% dell'utile 2024) deve essere "*comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023*".

In altri termini, al fine di determinare l'ammontare da destinare agli investimenti agevolati, occorre considerare il maggiore tra:

- ⇒ il 24% dell'utile 2024 (30% dell'80% accantonato);
- ⇒ il 24% dell'utile 2023;
- ⇒ 20.000,00 euro.

Quanto alla tipologia di beni, gli investimenti devono riguardare l'acquisto, anche mediante leasing, di beni indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0) e nell'art. 38 del DL 19/2024 (beni oggetto del bonus investimenti transizione 5.0).

I suddetti beni sono agevolabili qualora siano:

- strumentali;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- interconnessi.

L'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del c.d. "periodo di sorveglianza" (intervallo di tempo che decorre dal momento in cui è stato realizzato l'investimento fino al termine del quinto periodo d'imposta successivo).

A tal fine, gli investimenti rilevanti si considerano realizzati secondo le regole generali della competenza fiscale ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Fermo restando il soddisfacimento dei precedenti requisiti (accantonamento dell'80% dell'utile 2024 e reinvestimento di una somma minima in beni 4.0 e 5.0), l'art. 1 co. 437 della L. 207/2024 prevede ulteriori condizioni che riguardano il livello occupazionale.

Viene richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti "solari"):

- (i). il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- (ii). siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'**art. 4** del DLgs. 216/2023 (relativo alla super deduzione per nuove assunzioni), in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È inoltre previsto che l'impresa non deve aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all'istituto della cassa integrazione guadagni. Fa eccezione soltanto l'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'**art. 11** co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

Con riferimento al primo punto, la verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Pertanto, per i soggetti “solari”, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dall’1.12.2022 e fino al 30.11.2025.

È inoltre richiesto che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui agli artt. 9 - 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi 2024 o 2025, per i soggetti “solari”).

Fa eccezione soltanto l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Al ricorrere delle suddette condizioni, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (pari al 24%) ridotta di 4 punti percentuali, quindi al 20%.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”, da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

L’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR, è prevista la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

Viene disposto che la rideterminazione dell’utile e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”) in sede di attività di controllo, non determina effetti sull’utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti.

Inoltre, la riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”), in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative in esame.

CAUSE DI DECADENZA

Sono previste due cause di decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa, nei casi in cui:

- 1) la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; l’accantonamento deve essere quindi mantenuto fino al 31.12.2026;
- 2) i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate

all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

La prima causa di decadenza si verifica quando la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; si tratta quindi del **31.12.2026**, per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell'utile accantonato fino alla soglia minima dell'80% non determinano la decadenza.

Al fine di monitorare l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.

Si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato come sopra individuato.

La seconda causa di decadenza si verifica se i beni oggetto di investimento siano alternativamente:

- dismessi;
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero i beni localizzati all'estero per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta a parti-re da quello di acquisizione degli stessi beni; tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene).

I beni non devono essere ceduti o dismessi entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento, vale a dire:

1. entro il 2030, per gli investimenti effettuati nel 2025;
2. entro il 2031, per gli investimenti effettuati nel 2026 (entro il 31.10.2026).

Per espressa disposizione normativa (art. 7 co. 3 lett. a) del DM 8.8.2025), si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 co. 35 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Non viene quindi meno la fruizione dell'agevolazione se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla L. 232/2016;
- attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione, nonché la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti.

RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della ride-terminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR (quindi del 24% invece che del 20%), entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Il verificarsi di una causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio (cfr. Relazione illustrativa al DM 8.8.2025).

CONSOLIDATO FISCALE E TRASPARENZA

Per le società e per gli enti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR che partecipano al consolidato nazionale (artt. 117 - 129 del TUIR), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. 130 - 142 del TUIR).

In caso di opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In merito agli effetti delle operazioni straordinarie sull'IRES premiale, vengono dettate specifiche regole in modo da salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale, evitando di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell'aliquota IRES, i soggetti coinvolti in tali operazioni. In tale ottica, pur nel rispetto del principio di successione insito in tali operazioni, sono declinate le regole, sottese alla fruizione del beneficio, atte a determinare l'importo del beneficio, in linea di massima, come se le operazioni non fossero state effettuate (cfr. art. 11 del DM 8.8.2025 e Relazione illustrativa al DM).

Sulla base di tali principi, in linea generale:

- ▶ il reddito di periodo è agevolato, al ricorrere delle condizioni di accesso da parte del dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all'avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione;
- ▶ l'avente causa può continuare ad effettuare gli ulteriori investimenti rilevanti per "completare" quelli che il dante causa è tenuto a effettuare;
- ▶ qualora non tutti i soggetti coinvolti nell'operazione possano fruire della riduzione dell'aliquota IRES deve essere adottato un criterio di proporzionalità atto a individuare la quota parte del reddito prodotto dall'avente causa meritevole di fruire del beneficio;
- ▶ il monitoraggio sulle cause di decadenza si trasferisce anche sull'avente causa.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Viene disposto che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

L'aliquota ridotta è quindi applicabile anche:

- ▶ in caso di investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020 o del credito d'imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024;
- ▶ in caso di nuove assunzioni oggetto della super deduzione ex art. 4 del DLgs. 216/2023.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica in materia, al fine di valutare l'opportunità di accedere alla misura in esame, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*
Dott.ssa Adriana ADRIANI